SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2005.

Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2005 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

05A00609

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 giugno 2004.

Collocazione nella posizione di ausiliaria degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, titolo IV;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

Ritenuto di dover provvedere a dare pubblicità al ruolo degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati in posizione di ausiliaria;

Decreta:

Articolo unico

L'ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocato nella posizione di ausiliaria, è:

1) Aprea Gennaro, Generale brigata, nato il 24 marzo 1940 a Napoli in ausiliaria dal 1° aprile 2003 sede di servizio Cairo Montenotte.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 15 giugno 2004

Il Ministro: CASTELLI

05A00591

DECRETO 21 dicembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dell'attività della sezione distaccata di Ciriè, compreso l'Ufficio N.E.P. e dell'Ufficio del giudice di pace di Ciriè - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della Corte d'appello di Torino in data 15 settembre 2004, prot. n. 8568/S e in data 11 novembre 2004 prot. n. 11019/S, dalle quali risulta che le attività della sezione distaccata di Ciriè, compreso l'Ufficio N.E.P. e dell'Ufficio del giudice di pace di Ciriè sono state sospese nei periodi sotto indicati a causa del trasferimento dei locali dei suddetti uffici giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici per i periodi in appresso precisati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di seguito riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

1) Ufficio del giudice di pace di Cirié dal 27 settembre 2004 al 2 ottobre 2004;

2) sezione distaccata di Ciriè, compreso l'Ufficio N.E.P., dal 4 ottobre 2004 al 9 ottobre 2004.

Roma, 21 dicembre 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

05A00590

DECRETO 14 gennaio 2005.

Inserimento di codici di deontologia e di buona condotta nell'allegato *a)* del codice in materia di protezione dei dati personali.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, che demanda al Garante per la protezione dei dati personali il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici;

Visto l'art. 117 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo, nonché riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati;

Visto l'art. 12, comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale prevede che i codici di deontologia e di buona condotta, sottoscritti per determinati settori e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana siano riportati, con decreto del Ministro della giustizia, nell'allegato *A)* del codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, le deliberazioni di tale Autorità che hanno verificato la conformità dei predetti codici alle leggi e ai regolamenti e disposto la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (*Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2004, n. 190, supplemento ordinario n. 141, e *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300);

Decreta:

Art. 1.

1. Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici ed il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, oggetto, rispettivamente, delle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali n. 2 in data 16 giugno 2004 e n. 8 in data 16 novembre 2004, sono riportati nell'allegato *A)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Ministro: CASTELLI

05A00551

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 novembre 2004.

Recepimento della direttiva 2003/95/CE della Commissione del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2004;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, modificato da ultimo con il decreto 23 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2003;

Vista la direttiva 2003/95/CE della Commissione del 27 ottobre 2003 recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. I requisiti di purezza, indicati nell'allegato II del decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, relativi agli additivi alimentari indicati nell'allegato I al presente decreto, sono sostituiti dai requisiti di purezza indicati nell'allegato II al presente decreto.

2. Gli additivi alimentari di cui al comma 1 immessi in commercio o etichettati prima del 1° novembre 2004, non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento
delle scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 6, foglio n. 391

ALLEGATO I

E 251 Nitrato di sodio

E 431 Stearato di poliossietilene (40)

E 432 Monolaurato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 20)

E 433 Monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80)

E 434 Monopalmitato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 40)

E 435 Monostearato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 60)

E 436 Tristearato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 65)

E 459 Beta-ciclodestrine

Polietilenglicole 6000

ALLEGATO II

E 251 NITRATO DI SODIO

1. Nitrato di sodio solido

Sinonimi	Nitrato del Cile Nitrato cubico o nitrato di sodio
Definizione	
Denominazione chimica	Nitrato di sodio
EINECS	231-554-3
Formula chimica	$NaNO_3$
Peso molecolare	85,00
Tenore	Contenuto non inferiore al 99% dopo essiccamento
Descrizione	Polvere bianca cristallina, leggermente igroscopica
Identificazione	
A. Saggi positivi per nitrato e per sodio	
B. pH di una soluzione al 5%	Non meno di 5,5 e non più di 8,3
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più del 2,0% dopo essiccamento a 105 °C per 4 ore
Nitriti	Non più di 30 mg/kg espressi in $NaNO_2$
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg

2. Nitrato di sodio liquido

Definizione	Il nitrato di sodio liquido è una soluzione acquosa di nitrato di sodio, come diretto risultato della reazione chimica fra idrossido di sodio e acido nitrico in quantità stechiometri che senza successiva cristallizzazione. Soluzioni standardizzate preparate a partire da nitrato di sodio liquido che rispetti tali specificazioni possono contenere acido nitrico in quantità eccessive, purché chiaramente dichiarate o etichettate
Denominazione chimica	Nitrato di sodio
EINECS	231-554-3
Formula chimica	$NaNO_3$
Peso molecolare	85,00
Tenore	Contenuto fra il 33,5% e il 40,0% di $NaNO_3$
Descrizione	Liquido chiaro incolore
Identificazione	
A. Saggi positivi per nitrato e per sodio	
B. pH	Non meno di 1,5 e non più di 3,5
Purezza	
Acido nitrico libero	Non più dello 0,01%
Nitriti	Non più di 10 mg/kg espressi in $NaNO_2$
Arsenico	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg
Mercurio	Non più di 0,3 mg/kg

Nota: la presente specifica si riferisce ad una soluzione acquosa al 35%

E 431 STEARATO DI POLIOSSIETILENE (40)

Sinonimi	Stearato poliossile (40) Monostearato di poliossietilene (40)
Definizione	Miscela di mono e diesteri dell'acido stearico commerciale alimentare e di un insieme di dioli del poliossietilene (con una lunghezza media dei polimeri di circa 40 unità di ossietilene) come pure di un poliolo libero
Tenore	Contenuto non inferiore al 97,5% su base anidra
Descrizione	Fiocchi di color crema o solido di consistenza cerosa a 25 °C, con un leggero odore
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, etanolo, metanolo e acetato di etile. Insolubile in olio minerale
B. Intervallo di congelamento	39 °C - 44 °C
C. Spettro di assorbimento infrarosso	Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool poliossietilenico

Purezza	
Acqua	Non più del 3% (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Non più di 1
Indice di saponificazione	Non meno di 25 e non più di 35
Indice di ossidrile	Non meno di 27 e non più di 40
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono- e di-)	Non più dello 0,25%
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 432 MONOLAURATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 20)

Sinonimi	Polisorbato 20 Monolaurato di poliossietilene sorbitano (20)
Definizione	Miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi con acido laurico commerciale alimentare, condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e relative anidridi
Tenore	Non meno del 70% di gruppi ossietilenici, pari a non meno del 97,3% di monolaurato di poliossietilene (20) sorbitano su base anidra
Descrizione	Liquido oleoso a 25 ºC, di colore tra giallo limone e ambra con un debole odore caratteristico
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, etanolo, metanolo, acetato di etile e diossano. Insolubile in olio minerale ed etere di petrolio
B. Spettro di assorbimento infrarosso	Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool poliossietilenico
Purezza	
Acqua	Non più del 3% (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Non più di 2
Indice di saponificazione	Non meno di 40 e non più di 50
Indice di ossidrile	Non meno di 96 e non più di 108
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono-e di-)	Non più dello 0,25%
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 433 MONOLEATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 80)

Sinonimi	Polisorbato 80 Monoleato di poliossietilene sorbitano (20)
Definizione	Miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono e dianidridi con l'acido oleico commerciale alimentare, condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e relative anidridi
Tenore	Non meno di 65% di gruppi ossietilenici, pari a non meno del 96,5% di monoleato di poliossietilene (20) sorbitano su base anidra
Descrizione	Liquido oleoso a 25 ºC, di colore tra giallo limone e ambra con un debole odore caratteristico
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, etanolo, metanolo, acetato di etile e toluene. Insolubile in olio minerale ed etere di petrolio
B. Spettro dì assorbimento infrarosso	Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool poliossietilenico

Purezza	
Acqua	Non più del 3% (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Non più di 2
Indice di saponificazione	Non meno di 45 e non più di 55
Indice di ossidrile	Non meno di 65 e non più di 80
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono-e di-)	Non più dello 0,25%
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 434 MONOPALMITATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 40)

Sinonimi	Polisorbato 40 Monopalmitato di poliossietilene sorbitano (20)
Definizione	Miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono e dianidridi con l'acido palmitico commerciale alimentare, condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e relative anidridi
Tenore	Non meno del 66% di gruppi ossietilenici, pari a non meno del 97% di monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano su base anidra
Descrizione	Liquido oleoso o semi-gel a 25 ºC, di colore tra giallo limone e arancio con un debole odore caratteristico
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, etanolo, metanolo, acetato di etile e acetone. Insolubile in olio minerale
B. Spettro di assorbimento infrarosso	Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool poliossietilenico
Purezza	
Acqua	Non più del 3% (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Non più di 2
Indice di saponificazione	Non meno di 41 e non più di 52
Indice di ossidrile	Non meno di 90 e non più di 107
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono-e di-)	Non più dello 0,25%
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 435 MONOSTEARATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 60)

Sinonimi	Polisorbato 60 Monostearato di poliossietilene sorbitano (20)
Definizione	Miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono-e dianidridi con l'acido stearico commerciale alimentare, condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e relative anidridi
Tenore	Non meno del 65% di gruppi ossietilenici, pari a non meno del 97% di monostearato di poliossietilene (20) sorbitano su base anidra
Descrizione	Liquido oleoso o semi-gel a 25 ºC, di colore tra giallo limone e arancio con un debole odore caratteristico
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, acetato di etile e toluene Insolubile in olio minerale e negli oli vegetali
B. Spettro di assorbimento infrarosso	Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool poliossietilenico

Purezza	
Acqua	Non più del 3% (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Non più di 2
Indice di saponificazione	Non meno di 45 e non più di 55
Indice di ossidrile	Non meno di 81 e non più di 96
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono-e di-)	Non più dello 0,25%
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 436 TRISTEARATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 65)

Sinonimi	Polisorbato 65 Tristearato di poliossietilene sorbitano (20)
Definizione	Miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono e dianidridi con l'acido stearico commerciale alimentare, condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e relative anidridi
Tenore	Non meno del 46% di gruppi ossietilenici, pari a non meno del 96% di tristearato di poliossietilene (20) sorbitano su base anidra
Descrizione	Solido di consistenza cerosa a 25 ºC, di colore marrone chiaro con un debole odore caratteristico
Identificazione	
A. Solubilità	Si disperde in acqua. Solubile in olio minerale, oli vegetali, etere di petrolio, acetone, etere, diossano, etanolo e metanolo
B. Intervallo di congelamento	29-33 ºC
C. Spettro di assorbimento infrarosso	Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool poliossietilenico
Purezza	
Acqua	Non più del 3% (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Non più di 2
Indice di saponificazione	Non meno di 88 e non più di 98
Indice di ossidrile	Non meno di 40 e non più di 60
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono-e di-)	Non più dello 0,25%
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 459 BETA-CICLODESTRINA

Definizione	La beta-ciclodestrina è un disaccaride ciclico non riducente formato da sette unità di D-glucopiranosile con legame α -1,4. Il prodotto è il risultato dell'azione dell'enzima cicloglicosiltransferasi (CGTasi) ottenuto da *Bacillus circulans*, *Paenibacillus macerans* o ricombinante *Bacillus licheniformis* strani SJ1608 su amido parzialmente idrolizzato.
Denominazione chimica	Cicloeptaamilosio
EINECS	231-493-2
Formula chimica	$(C_6H_{10}O_5)_7$
Peso molecolare	1135
Tenore	Non meno del 98% di $(C_6H_{10}O_5)_7$ su base anidra
Descrizione	Solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore
Identificazione	
A. Solubilità	Poco solubile in acqua; facilmente solubile in acqua calda; leggermente solubile in etanolo
B. Potere rotatorio specifico	$[\alpha]^{25}$ D.: da +160 ºC a + 164 ºC (soluzione all'1%)

Purezza	
Acqua	Non più del 14% (metodo di Karl Fischer)
Altre ciclodestrine	Non più di 2% su base anidra
Solventi residui (toluene e tricloroetilene)	Non più di 1 mg/kg per ciascun solvente
Ceneri solfatate	Non più dello 0,1%
Arsenico	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg

POLIETILENGLICOLE 6000

Sinonimi	PEG 6000 Macrogol 6000
Definizione	Il polietilenglicole 6000 è una miscela di polimeri con formula generale H-(OCH_2-CH)-OH corrispondente a una massa molecolare relativa media di circa 6000
Formula chimica	$(C_2H_4O)_nH_2O$ (n = numero di unità di ossido di etilene, circa 140 corrispondenti a un peso molecolare di 6000)
Peso molecolare	5600 - 7000
Tenore	Non inferiore al 90,0% e non superiore al 110,0%
Descrizione	Solido bianco o biancastro con aspetto ceroso o simile a paraffina
Identificazione	
A. Solubilità	Molto solubile in acqua e in cloruro di metilene. Praticamente insolubile in alcool, in etere, in oli, grassi e oli minerali
B. intervallo di fusione	Tra 55 °C e 61 °C
Purezza	
Viscosità	Fra 0,220 e 0,275 $kgm^{-1}s^{-1}$ a 20 °C
Indice di ossidrile	Fra 16 e 22
Ceneri solfatate	Non più dello 0,2%
Ossidio di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg

05A00542

DECRETO 12 gennaio 2005.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento, relativo all'acqua minerale «Preistorica», in Amandola.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali già riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al Ministero della salute, entro il termine del 31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa la validità dei decreti di riconoscimento di alcune acque minerali in quanto le relative società non hanno trasmesso la prevista certificazione analitica entro il termine del 31 ottobre 2004;

Preso atto che nell'elenco delle acque minerali di cui al sopracitato decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 è stata inserita l'acqua minerale naturale «Preistorica» di Amandola (Ascoli Piceno) per mero errore materiale generato dalla denominazione «Fonte Preistorica» attribuita alla stessa nella certificazione analitica trasmessa dalla società «S.A.G.M.A. S.r.l.»;

Visto che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta certificazione analitica;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Preistorica» di Amandola (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Roma, 12 gennaio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A00655

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Fondazione Senatore «G. Pascale», in Napoli.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE CAMPANIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza dell'8 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Fondazione Senatore «G. Pascale», con sede legale in Napoli, per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina dell'oncologia;

Vista la nota della giunta della regione Campania del 9 febbraio 2004, con la quale è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dalla Fondazione Senatore «G. Pascale» di Napoli;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso la Fondazione Senatore «G. Pascale» in data 8 settembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Fondazione Senatore «G. Pascale» con sede legale in Napoli, via Mariano Semmola, per la disciplina dell'oncologia.

Roma, 21 gennaio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il presidente della regione Campania
BASSOLINO

05A00714

DECRETO 24 gennaio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Istituto neurologico «Casimiro Mondino», in Pavia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Istituto neurologico «Casimiro Mondino» con sede legale in Pavia, per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina delle malattie del sistema nervoso;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VII/17625 del 21 maggio 2004, con la quale è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dall'Istituto Neurologico «Casimiro Mondino» di Pavia;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso l'Istituto neurologico «Casimiro Mondino» di Pavia in data 22 settembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Istituto neurologico «Casimiro Mondino», con sede legale in Pavia, via Palestro n. 3, per la disciplina delle malattie del sistema nervoso.

Roma, 24 gennaio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

05A00715

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa mista Comprensoriale di lavoro Antonio Guarasci a r.l.», in Rogliano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa mista Comprensoriale di lavoro Antonio Guarasci a r.l.», con sede in Rogliano, contrada Pianetto Zanco, (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 5 febbraio 1976, repertorio n. 47559, registro società n. 4547 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. 2326/208629, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00547

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «G.I.T.A. - Gestione impianti turistici alberghieri a r.l.», in Rossano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di consumo «G. I. T. A. - Gestione impianti turistici alberghieri a r.l.», con sede in Rossano, via Margherita n. 208 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Novello Alberto in data 23 marzo 1987, repertorio n. 20752, registro società n. 1702 tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 2778/227013, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00548

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CUSL - Coop. Universitaria studio lavoro a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CUSL - Coop. Universitaria studio lavoro a r.l.», con sede in Cosenza, piazza Zumbini, (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Vittorio Fiore in data 28 settembre 1983, repertorio n. 9797, registro società n. 3994 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2168/201788, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00549

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Scalea a r.l.», in Scalea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Scalea a r.l.», con sede in Scalea, c.da Imprese n. 21 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Filippo Magurno in data 23 dicembre 1987, repertorio n. 11475, registro società n. 1450 tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 2867/234188, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00550

DECRETO 11 gennaio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Tevere Federativo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ester Suglia in data 4 settembre 1990 - Repertorio n. 47172 - Registro società n. 10321 - Tribunale di Roma - BUSC 32096 - C.F. 03927981005;

società cooperativa «Europa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Tarquini in data 25 giugno 1992 - Repertorio n. 32716 - Registro società n. 9807/92 - Tribunale di Roma - BUSC 33415 - C.F. 04344051000;

società cooperativa «Deep Water Civitavecchia 2000» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Paolo Becchetti in data 15 dicembre 1997 - Rep. 36736 - Reg. Soc. 101352/98 - Tribunale di Roma - BUSC 35315 - C.F. 05432921004;

società cooperativa «Tecnotur», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Marcello Lombardi in data 18 gennaio 1971 - Repertorio n. 183652 - registro società n. 269/71 - Tribunale di Roma - BUSC 19918 - C.F. 02314330586;

società cooperativa «Otto Services», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Sbardella Patrizio in data 9 gennaio 1995 - Repertorio n. 53877 - registro società n. 2272/95 - Tribunale di Roma - BUSC 34231 - C.F. 04828501009;

società cooperativa «Punto Rosa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ettore Rizzo in data 5 luglio 2000 - Repertorio n. 53404 - registro società n. 207231 - Tribunale di Roma - BUSC 36045 - C.F. 06177001002.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 11 gennaio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A00713

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» che innovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*septiesdecies* che recita «... l'autorità di vigilanza con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sottoelencate società cooperative non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti tant'è che non hanno consentito al revisore incaricato dall'A.G.C.I. di effettuare la prescritta revisione ordinaria; inoltre per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Dispone

lo scioglimento delle sottoelencate società cooperative poiché agli atti risulta che le stesse non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni — come documentato anche dalle visure camerali — e non hanno compiuto atti di gestione:

1) società cooperativa «Pesca Futura Piccola società cooperativa» a r.l., con sede in San Benedetto del Tronto, costituita il 18 dicembre 1995 e con data di scadenza il 31 dicembre 2015, R.E.A. n. 137703;

2) società cooperativa «CO.PE.A.TUR Grottammare» a r.l., con sede in Grottammare, costituita il 6 maggio 2000 e con data di scadenza il 31 dicembre 2099, R.E.A. n. 162472.

Ascoli Piceno, 27 dicembre 2004

Il dirigente: RICCI

05A00544

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 25 febbraio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00650

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 5 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00651

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 4 aprile 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 ottobre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 agosto 2004, protocollo n. 65691;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 4 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, già prorogata con decreto 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 2 febbraio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 4 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00652

DIRETTIVA 5 novembre 2004.

Cofinanziamento di programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi. Anno 2004.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2001, n. 158;

Visto l'art. 2, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, che prevede l'emanazione di direttive relative alle modalità di presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la scelta degli stessi nonché ai criteri di erogazione del contributo;

Viste la deliberazione del CNCU adottata nella seduta del 30 settembre 2004, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 274, di destinare la somma di € 200.000,00 al cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del cofinanziamento ammissibile nonché di fissare in € 25.000,00 il limite massimo del contributo erogabile;

Vista la legge 30 luglio 1998, n 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che il CNCU «si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;

b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi;

c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;

d) Associazione: Associazione di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come definita all'art. 2, lettera *b)*, della legge 30 luglio 1998, n. 281;

e) Programmi: programmi di informazione e di orientamento promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive;

Art. 2.

Modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento

1. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione e deve pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori, via Molise n. 2 - 00187 Roma.

2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.

3. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le associazioni intendono realizzare devono contenere una descrizione generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;

b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per la loro misurazione.

4. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art. 3 del decreto, le richieste devono essere, altresì, corredate:

a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi, nonché l'indicazione delle fonti di copertura dell'iniziativa;

b) da una dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'Associazione, in cui l'Associazione richiedente si impegna a provvedere alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al decreto né da eventuali altri contributi con questo cumulabili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal rappresentante legale dell'Associazione, in cui sono specificati i programmi ammessi anche a ulteriori programmi di finanziamento o per i quali è stata presentata la relativa richiesta, ai sensi dell'art. 6 del decreto, per i quali dovrà indicarsi, a pena di revoca del contributo, gli estremi della richiesta, l'eventuale relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero l'indice di ammissibilità per i programmi per i quali è ancora in corso il procedimento di erogazione, nonché il costo complessivo dichiarato. Se per i programmi presentati per il cofinanziamento ai sensi del decreto non sono state presentate o ottenute ulteriori richieste di finanziamento deve essere resa, a cura del rappresentante legale dell'Associazione richiedente, dichiarazione negativa.

5. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal rappresentante legale dalla quale risulti che, alla data della presentazione, l'Associazione:

a) è costituita regolarmente;

b) è in regola con la tenuta dei libri contabili;

c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente la richiesta;

d) opera nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;

e) non persegue fini di lucro.

6. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione, la dicitura: «Legge 57/2001 - Programmi di informazione dei consumatori».

Art. 3.

Requisiti di ricevibilità

1. L'Ufficio C3 della Direzione generale effettua l'istruttoria delle richieste presentate dalle associazioni al fine di valutare la loro ricevibilità in relazione alla documentazione prodotta.

2. L'Ufficio C3 ha facoltà di richiedere la regolarizzazione o l'integrazione delle richieste, per i soli aspetti formali e documentali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse. L'Associazione dovrà ottemperare entro i quindici giorni successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; decorso invano tale termine la domanda sarà considerata irricevibile.

3. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle richieste di cofinanziamento l'Ufficio C3 conclude l'istruttoria e le trasmette, corredate di tutta la documentazione, alla Commissione di cui al successivo art. 5 della presente direttiva.

4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di integrazione documentale, il predetto termine di quarantacinque giorni viene sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della risposta.

Art. 4.

Requisiti di idoneità dei programmi

1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3 del decreto, la Commissione di cui all'art. 5 della presente direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti parametri:

a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi .... fino a 10 punti;

b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli .... fino a 5 punti;

c) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o l'adeguamento di siti informativi telematici .... fino a 5 punti;

d) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti .... fino a 5 punti;

e) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per una informazione coordinata .... fino a 15 punti.

2. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i programmi che superano il punteggio minimo di 25.

Art. 5.

Commissione di valutazione

1. La Commissione di cui all'art. 4 del decreto è nominata con decreto a firma del Ministro delle attività produttive.

2. La Commissione verifica l'idoneità di ciascun programma a realizzare l'obiettivo prefissato, in base ai parametri di cui all'articolo precedente. La Commissione redige processo verbale delle sedute.

3. La Commissione decide entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste da parte dell'Ufficio C3.

Art. 6.

Criteri di erogazione del contributo

1. Sulla base della valutazione della Commissione, il CNCU, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non può superare il 70% della spesa totale ed il limite massimo di € 25.000,00 per programma ed è erogato con le seguenti modalità:

40% entro trenta giorni dalla concessione;

60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.

2. Se l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione dei programmi risulta dal rendiconto inferiore a quello preso a base per la concessione del cofinanziamento, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

3. Se le disponibilità finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.

4. È fatto obbligo alle Associazioni di presentare il rendiconto finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonché una relazione esplicativa e riepilogativa delle attività poste in essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'Associazione, entro sessanta giorni dalla data di avvenuta realizzazione del programma stesso. L'omessa presentazione del rendiconto finale e della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da parte del CNCU, comportano la revoca del contributo corrisposto e l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione delle somme già ricevute, con versamento presso la Tesoreria centrale o provinciale dello Stato.

5. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del programma realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto finale da parte del CNCU, che potrà avvalersi, ai fini dell'istruttoria, della collaborazione dell'Ufficio C3.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali è erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono:

a) per spese direttamente imputabili i costi generati direttamente dal programma e fondamentali per la sua realizzazione;

b) per costi per consulenze professionali per la redazione del progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria ed artigianato, o da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto;

c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali devono essere fornite informazioni precise relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nella località in cui si svolgono i lavori, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla località;

d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione specifica, di cui non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere ecc. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma;

e) relativamente ad eventuali spese di viaggio sostenute per la realizzazione del programma deve essere indicata la base di calcolo.

3. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:

al lordo di I.V.A. da parte delle Associazioni che dimostrino di non essere soggetti alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;

al netto di I.V.A. da parte delle Associazioni titolari di partita I.V.A.

La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 44

05A00525

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2005.

Suddivisione dei notai di Torino nei quattro uffici dell'Agenzia delle entrate della città, per l'espletamento delle formalità di registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate - revoca del provvedimento n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e successive proroghe. (Provvedimento n. 1843).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Revoca

il provvedimento n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e successive proroghe (provvedimenti n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, n. 01/5920 del 22 gennaio 2001, n. 01/52602 del 3 luglio 2001, n. 02/5278 del 24 gennaio 2002, n. 02/46392 del 12 luglio 2002, n. 3258 del 17 gennaio 2003, n. 03/37274 del 15 luglio 2003, n. 04/2286 del 22 gennaio 2004 e n. 36225 del 15 luglio 2004) e per l'effetto;

Dispone:

Art. 1.

La suddivisione dei notai di Torino nei quattro uffici dell'Agenzia delle entrate della città, per l'espletamento delle formalità di registrazione degli atti notarili, secondo l'elenco di seguito riportato;

NOTAI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI TORINO 1

1. Mambretti Enrico;
2. Podio Maurizio;
3. Volpe Giuseppe;
4. Olivero Fabrizio;
5. Pesce Mattioli Flavia;
6. Rossi Felice;
7. De Giovanni Stefano;
8. Ricciotti Giovanni B.;
9. Ingaramo Angelo;

10. Merzari Ferdinando;
11. Palea Matilde;
12. Giordano Federico;
13. Viscusi Gennaro;
14. Sironi Enrico Maria;
15. Scarabosio Aldo;
16. Ferrero Luca;
17. Marnetto Roberto;
18. Anzalone Rosario;
19. Migliardi Carlo Alberto;
20. Migliardi Luigi;
21. Antoniotti Paolo;
22. Musso Luigi;
23. Adami Giancarlo;
24. Castiglione Silvana;
25. Gallo-Orsi Maurizio;
26. Marocco Antonio Maria;
27. Ganelli Andrea;
28. Nardello Natale;
29. Martino Roberto;
30. Sartorelli Rossella;
31. Rinaudo Giovanni;
32. D'Ambrosi Mauro;
33. Dacomo Dorothy;
34. Galleano Bruno;
35. Colombo Anna;
36. Rostagno Angiolina;
37. Revigliono Paolo;
38. Dell'Aquila Carla;
39. Liotta Giovanni;
40. Chianale Angelo;
41. Gianelli Giuseppe;
42. Ferraris Francesco;
43. Pastore Diego;
44. Pregno Alberto;
45. Berruto Angelo;
46. Cilluffo Francesca;
47. Martucci Pierangelo;
48. Quaglino Rinaudo Luisa;
49. Beligni Sandra;
50. Ansalone Maria Pia;
51. Sicignano Mario.

NOTAI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI TORINO 2

1. Bazzoni Daniele;
2. Lobetti Bodoni Federico;
3. Mazzucco Luigi;
4. Prever Enrico;
5. Prever Enrico jr;
6. Prever Gianpiero;
7. Tomaselli Giuseppe;
8. Biino Giulio;
9. Calcagnile Candido;
10. Mazzola Mario;
11. Perotti Giorgio;
12. Priano Roberto;
13. Tessitore Bruno;
14. Ardissone Giulia;
15. Castellano Cinzia;
16. Eleuteri Gianluca;
17. Palermo Nicola;
18. Poli Cappelli Raffaella;
19. Baggini Paola;
20. Cavallotti Laura;
21. Scilabra Alessandro;
22. Fochesato Alessandro;
23. Minasi Eugenio;
24. Demaria Paolo.

NOTAI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI TORINO 3

1. Gili Gustavo;
2. Nicodemo Maria L.;
3. Callari Bennati A.M.;
4. Lattanzi Benedetta;
5. Morone Ettore;
6. Morone Giuseppina;
7. Pene Vidari Francesco;
8. Bertani Paolo;
9. De Pascale Ezio;
10. Bima Caterina;
11. Astore Placido;
12. Goria Francesco;
13. Piglione Francesco;
14. Quirico Mario;
15. Morano Alberto;

16. Gamba Benvenuto;
17. Mascolo Angelo;
18. Baglio Bruno;
19. Gili Guido;
20. Spaziante Imperia;
21. Ceraolo Carmelo;
22. Bonito Giandomenico;
23. Bonomo Paolo;
24. Caligaris Pier Carlo;
25. Travostino Mario;
26. Valente Marco;
27. Pelissa Claudio;
28. Rosboch Chiara;
29. Beltrami Pier Luigi;
30. Boero Pietro;
31. Rossi Mario Enrico;
32. Turbil Marradi Maria;
33. Franchini Franco;
34. Restivo Alfredo;
35. Ioli Giovanna;
36. Cinque Riccardo.

NOTAI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI TORINO 4

1. De Lorenzo Natale;
2. Ragozzino Ines;
3. Lazzerini Emanuela;
4. Maccarone Santino F.;
5. Perosino Fernanda;
6. Barbagallo Salvatore;
7. Grassi Reverdini G.;
8. Bassetti Remo;
9. Giuffrida Anna;
10. Cappetta Leonardo;
11. De Leo Roberto;
12. Di Capua Mussomeli C.;
13. De Luca Leonardo;
14. Filippone Maria C.;
15. Boggio Carlo;
16. Sarto Mario;
17. Bertolino Marina;
18. Chieco Rodolfo;
19. De Matteis Tortora G.;
20. Prevete Grazia.

Art. 2.

I notai di nuova nomina saranno assegnati alla competenza dell'ufficio di Torino 2.

Art. 3.

In caso di costituzione di associazione tra notai, gli associati saranno assegnati all'ufficio di Torino 2, indipendentemente dall'ufficio di appartenenza di ciascuno, salvo che tutti gli associati siano già assegnati ad identico ufficio.

Art. 4.

Il Consiglio notarile renderà noti i nominativi dei nuovi notai e le variazioni riguardanti tutti i notai relative allo svolgimento della loro attività professionale (trasferimento in altra città, cessazione attività od altro) affinché la direzione regionale possa aggiornare il provvedimento in questione.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture private autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiederne la registrazione e prevedeva anche che la competenza potesse essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999.

Il provvedimento veniva impugnato con ricorso presentato al TAR per il Piemonte dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo e da alcuni notai.

Il provvedimento n. 99/152511 del 19 novembre 1999 aveva carattere provvisorio e poteva essere modificato in base ad un accordo congiunto tra direzione regionale del Piemonte e Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo. Non essendo intervenuto alcun accordo, il direttore regionale del Piemonte, con succes-

sivi provvedimenti, oltre a confermare la precedente suddivisione la prorogava ulteriormente fino al 31 gennaio 2005.

Essendo ora emerse le condizioni per un deliberato congiunto con il Consiglio notarile, come da accordo n. 05/1691 sottoscritto in data 14 gennaio 2005, si è addivenuti alla formalizzazione del provvedimento in esame al fine di precipuo di dismettere l'annoso contenzioso attualmente pendente.

Il presente provvedimento sarò pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con effetto dal 1° febbraio 2005.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 14 gennaio 2005

Il direttore regionale: PIRANI

05A00656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante «Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione».

Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004.

05A00844

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto 24 giugno 2004, recante: «Applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico, di cui al comma 5 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 13 luglio 2004), alla pagina 6, primo capoverso, al primo rigo, dove è scritto: «... assicura che gli stessi dati vengano rilasciati dai programmi informatici ...», leggasi: «... assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ...».

05A00843

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Rovereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Rovereto (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00579

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Femminile della SS. Vergine Maria del Suffragio, in Rovereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita Femminile della SS. Vergine Maria del Suffragio, con sede in Rovereto (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00580

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei SS. Nomi, in Rovereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita dei SS. Nomi, con sede in Rovereto (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00581

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Maschile della SS. Vergine Maria del Suffragio, in Rovereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita Maschile della SS. Vergine Maria del Suffragio, con sede in Rovereto (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00582

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Roncone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Roncone (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00583

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Terz'Ordine Francescano, in Roncone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita Terz'Ordine Francescano, con sede in Roncone (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00584

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Ossana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Ossana (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00585

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Pellizzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Pellizzano (Trento), località Castello.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00586

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Rovereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Rovereto (Trento), località Marco.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00587

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Barbarano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Barbarano (Vicenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00588

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Borgo Tossignano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Borgo Tossignano (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00589

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto della Direzione provinciale del lavoro di Terni 22 dicembre 2004, recante: «Costituzione della Commissione di certificazione presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Terni».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2005, dove sono riportati i nominativi dei componenti della commissione di certificazione, in corrispondenza del dott. Carlo Tremi Proietti, dov'è scritto: «Direttore della sede I.N.A.I.L.», deve intendersi: «Vicario della sede I.N.A.I.L.».

05A00543

Approvazione della delibera n. 240/03, adottata in data 23 ottobre 2004 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi.

Con ministeriale n. 24/0000092-PSIC-L-18 del 12 gennaio 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 240/04, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi, in data 23 ottobre 2004, concernente l'interpretazione autentica dell'art. 11, comma 4, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza in tema di infedele comunicazione dei dati reddituali.

05A00653

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riapertura dei termini per la produzione delle istanze miranti all'acquisizione dei dati necessari all'istruttoria per l'erogazione delle risorse finanziarie, previste dall'articolo 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale, relativo al settore del trasporto pubblico locale.

A seguito delle modalità ed istruzioni rese note con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre 2004, si informa che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta ultimando l'erogazione delle risorse erariali stanziate dalla indicata legge di spesa relative all'esercizio finanziario 2004.

Nel far rinvio alle modalità specificate nel richiamato comunicato, si invitano nuovamente le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora inoltrato o provveduto ad integrare o correggere le eventuali irregolarità dei documenti indispensabili per consentire l'erogazione delle somme spettanti (ossia: prospetto, dichiarazione di responsabilità e certificato della Camera di commercio, artigianato e agricoltura, come dai modelli riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 al medesimo comunicato) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, a pena di decadenza dai benefici finanziari in questione per l'anno 2004.

Con l'occasione, si chiarisce che le somme erogate sulla scorta degli importi esposti dalle aziende concessionarie nel ricordato prospetto parte integrante del decreto ministeriale n. 578 del 24 giugno 2004 saranno suscettibili di conguaglio scaturente dal confronto tra le somme accreditate e quelle effettivamente corrisposte al personale dipendente, in virtù degli aumenti salariali stabiliti nel richiamato contratto nazionale di categoria, risultanti dal consuntivo aziendale sintetico riprodotto in allegato 3 al predetto decreto ministeriale. Tale atto contabile dovrà essere inoltrato alla sottoindicata struttura di questo Ministero e, per conoscenza, all'ente territoriale concedente ed alla regione competente entro il 30 aprile 2005. In difetto, l'amministrazione non potrà procedere al cennato conguaglio, né provvedere alla erogazione dei fondi spettanti per l'anno 2005 nei confronti delle aziende inadempienti.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi - via Giuseppe Caraci n. 36 - 00156 Roma, tel. 06/41586420 - 41586406 - 41586315.

Il presente comunicato è valido a tutti gli effetti di legge.

05A00619

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica dal comune di Alpette, alla società Enel Distribuzione S.p.a.

Con decreto del Ministro della attività produttive 16 dicembre 2004, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, per il comune di Alpette, è volturato dal comune di Alpette alla società Enel Distribuzione S.p.a.

05A00552

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento di portafoglio dalla società Criterion Life Assurance Limited alla Reliance Mutual Insurance Society Limited, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, imprese entrambe con sede legale nel Regno Unito.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Alta corte di giustizia britannica ha approvato il 24 giugno 2004 il trasferimento di portafoglio dei contratti assicurativi vita, con effetto in pari data, dalla Criterion Life Assurance Limited alla Reliance Mutual Insurance Society Limited, società con sede legale a The Great Hall, Mount Pleasant Road, Tunbridge Wells, Kent, operante in Italia in regime di libertà di prestazione dei servizi.

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi in Italia; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale, o se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

05A00620

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla «S.I.A.Mi. S.p.a.», in Gubbio, ad utilizzare per l'imbottigliamento l'acqua minerale proveniente dal nuovo pozzo denominato «Pozzo Viva».

Con determinazione dirigenziale n. 10961 del 15 dicembre 2004 la «S.IA.Mi. S.p.a.», con sede in Gubbio (Perugia), 06024 - zona industriale Padule, P.I. 02103020547, è stata autorizzata a utilizzare per l'imbottigliamento l'acqua minerale proveniente dal pozzo denominato «Pozzo Viva», ubicato alla particella n. 87 del foglio n. 34 del N.C.T. del comune di Cerreto di Spoleto.

05A00526

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voltaren Ofta»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 22 del 20 gennaio 2005

Medicinale: VOLTAREN OFTA.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1 - c.a.p.. 21040 (Italia), codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti; prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione; cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica degli eccipienti: principio attivo invariato;

eccipienti:

da: acido borico 19,00 mg, gliceril-polietilenglicole ricinoleato 50,00 mg, trometamina 6 mg, mertiolato sodico 0,04 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

a: benzalconio cloruro 0,05 mg, di sodio edetato 1,0 mg, idrossi propil y-ciclodestrina 20 mg, acido cloridrico 2,10 mg, propilenglicole 19,00 mg, trometamina 1,0 mg, tilosapolo 1,0 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Conseguentemente si autorizzano le seguenti modifiche: l'estensione del periodo di validità del confezionamento integro da: 24 mesi a: 36 mesi e le condizioni di conservazione da: 2-8 °C a: 25 °C,

relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 027917018 - «0,1% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00736

Rettifica al provvedimento 31 marzo 2004, concernente modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Secretil».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 23 del 20 gennaio 2005

Medicinale: SECRETIL.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Città d'Europa, 681 - c.a.p. 00100 (Italia), codice fiscale n. 00964710388.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento n. 394 del 31 marzo 2004.

Al provvedimento n. 394 del 31 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2004, è apportata la seguente rettifica: il paragrafo relativo alle modifiche della denominazione delle confezioni già registrate è modificato come di seguito indicato:

da: A.I.C. n. 025025077 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml varia a «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale da 2 ml;

a: A.I.C. n. 025025077 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml varia a «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 6 fiale da 2 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00737

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 27, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la camera di commercio di Siena dispone con provvedimento del dirigente n. 104 del 6 dicembre 2004, la cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, l'impresa Didone di Crescioli Donella S.a.s., con sede legale a Poggibonsi (Siena), via XX Settembre n. 24, già iscritta al n. 34/SI, per cambio attività.

05A00654

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione n. 123 del 17 agosto 2004 - 2538-VI - Mysilver di Danieli Massimo, via Vicenza n. 32/P (Camisano V.no) - l'impresa non aveva punzoni in dotazione;

determinazione n. 124 del 24 agosto 2004 - 2539-VI - Gepan S.r.l., via Verona n. 23 (Trissino) - punzoni ritirati: 2, punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 135 del 7 ottobre 2004 - 1938-VI - Tradizione Orafa S.r.l., via Tornieri n. 90/92 (Vicenza) - punzoni ritirati: 3, punzoni smarriti: 9;

determinazione n. 144 dell'11 novembre 2004 - 1063-VI - B.O.V. di Scodro Daniele & C. S.n.c., via Trento n. 198 (Vicenza) - punzoni ritirati: 11, punzoni smarriti: 1;

determinazione n. 145 dell'11 novembre 2004 - 2149-VI - Ber.Cor di Bertozzo Stefano, via del Lavoro, snc (Trissino) - punzoni ritirati: 1, punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 146 del 15 novembre 2004 - 1685-VI - Bairò S.n.c. di Piutti Luciano & C., via Puccini n. 25/A (Vicenza) - punzoni ritirati: 5, punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 148 del 29 novembre 2004 - 2362-VI - Goldexport S.r.l., via Malacarne n. 19 (Vicenza) - punzoni ritirati: 2, punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 153 del 2 dicembre 2004 - 2507-VI - De Martini Gioielli di De Martini Alessandro, via Macello n. 12 (Bassano del Grappa) - punzoni ritirati: 2, punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 154 del 6 dicembre 2004 - 1720-VI - Aurea di Domenico Dal Lago, via I. Nievo n. 7 (Schio) - punzoni ritirati: 2, punzoni smarriti: 0;

determinazione n. 161 del 23 dicembre 2004 - 1925-VI - Elite Italia S.r.l., viale Trieste n. 29/C (Vicenza) - punzoni ritirati: 12, punzoni smarriti: 0.

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei relativi marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

05A00546

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e non state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
72 BS	Marconato e Vezzola S.n.c.	Lonato	1
132 BS	Vezzola Oscher	Padenghe S/G.	2

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
92 BS	Felter Mauro	Darfo B.T.	1

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di ciascuna indicato ha provveduto alla restituzione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia dei punzoni resi inservibili all'uso per usura, che sono stati regolarmente deformati:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
102 BS	Albert S.p.a.	Passirano	2
61 BS	L.R. di Lucon e Righetti S.n.c.	Desenzano	1

05A00545

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501023/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.